

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE
DECISIONE FINALE
SULLA RICEVIBILITÀ
del ricorso n. 10249/03

depositato da Franco SCOPPOLA
contro l'Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita il 13 maggio 2008 in una camera composta da:

Françoise Tulkens, *Presidente*,

Antonella Mularoni,

Ireneu Cabral Barreto,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó, *giudici*,

Vitaliano Esposito, *giudice ad hoc*,

e da Sally Dollé, *Cancelliere di sezione*,

Visto il ricorso summenzionato introdotto il 24 marzo 2003,

Vista la decisione della Corte di avvalersi dell'articolo 29 § 3 della Convenzione e di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il merito della causa,

Vista la decisione parziale dell'8 settembre 2005,

Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle di risposta presentate dal ricorrente,

Dopo avere deliberato, emette la seguente decisione:

FATTO

Il ricorrente, il Sig. Franco Scoppola è un cittadino italiano ed attualmente è detenuto presso il penitenziario di Parma. È rappresentato dinanzi alla Corte dall'avvocato N. Paletti, del foro di Roma. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente Sig. R. Adam, e dal suo cogente aggiunto Sig. N. Lettieri.

A. Le circostanze del caso

Le circostanze di fatto della controversia, così come sono state esposte dal ricorrente, possono essere riassunte come segue.

In seguito ad un litigio con i suoi figli, il ricorrente il 2 settembre 1999 uccideva la propria moglie e feriva uno dei figli. Conseguentemente, il giorno dopo il ricorrente veniva arrestato.

Alla conclusione delle indagini, la Procura della Repubblica di Roma depositava l'istanza di rinvio a giudizio del ricorrente con l'accusa di omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti di membri della sua famiglia e porto abusivo di armi.

All'udienza del 18 febbraio 2000 svoltasi dinanzi al giudice dell'udienza preliminare ("il GUP") di Roma, il ricorrente presentava domanda di applicazione del rito abbreviato, una procedura semplificata che comporta, in caso di condanna, una riduzione della pena. L'articolo 442 § 2 del codice di procedura penale ("il CPP") in vigore all'epoca dei fatti, dispone che nel caso di condanna dell'imputato, alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta.

Il GUP accoglieva la richiesta di applicazione del rito abbreviato. Altre udienze avevano luogo il 22 settembre ed il 24 novembre 2000.

Il 24 novembre 2000 il GUP emanava un verdetto di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Il giudice constatava che l'interessato avrebbe dovuto essere condannato alla pena dell'ergastolo; tuttavia, essendo stato adottato il giudizio abbreviato, egli fissava la pena di trenta anni di reclusione.

Il 12 gennaio 2001, la Procura generale presso la Corte di appello di Roma depositava un ricorso in cassazione contro la decisione del GUP di Roma del 24 novembre 2000. La Procura affermava che il GUP avrebbe dovuto applicare l'articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore il giorno stesso della decisione di condanna. In seguito alle modifiche introdotte dal Parlamento, tale decreto era stato poi convertito in legge n. 4 del 19 gennaio 2001.

La procura osservava, in particolare, che il summenzionato articolo 7 aveva modificato l'articolo 442 del CPP, prevedendo che in caso di rito abbreviato la reclusione "all'ergastolo" doveva sostituire la reclusione "all'ergastolo con isolamento diurno" allorquando ci si trovasse in presenza

di un concorso di reati o di reato continuato (si veda più in avanti, “La normativa interna rilevante”).

Il 5 febbraio 2001, il ricorrente presentava appello.

Conseguentemente, dal momento che pendevano due ricorsi dinanzi a due giurisdizioni di grado differente, il ricorso in cassazione fu trasformato in appello, affidando l'esame della procedura alla Corte di assise di appello di Roma (articolo 580 del CPP)

Con una sentenza del 25 settembre 2001, depositata in cancelleria il 10 gennaio 2002, la Corte di assise di appello condannava il ricorrente all'ergastolo.

La Corte di assise di appello osservava che prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000, l'articolo 442 § 2 del CPP veniva interpretato nel senso che la reclusione a vita doveva essere sostituita dalla pena della reclusione ad anni trenta, e questo del tutto indipendentemente dalla possibilità di applicare l'isolamento diurno in conseguenza di un concorso di reati. Seguendo tale impostazione il GUP aveva fissato la pena in relazione al reato più grave senza soffermarsi sul se occorresse ordinare l'isolamento diurno del ricorrente derivante dall'accertamento della colpevolezza dello stesso relativamente agli altri capi di imputazione.

Tuttavia, il medesimo giorno della pronuncia della sentenza da parte del GUP, era entrato in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000. Trattandosi di una normativa procedurale, quest'ultima trovava applicazione, grazie al principio *tempus regit actum*, in tutti i processi in corso.

La Corte di appello ricordava tra l'altro che ai termini dell'articolo 8 di tale decreto-legge, il ricorrente avrebbe potuto ritirare la propria richiesta di rito abbreviato e ottenere di essere giudicato secondo il rito ordinario. Dal momento che il ricorrente non aveva effettuato tale scelta, la decisione di primo grado avrebbe dovuto tenere conto della disciplina penale sopravvenuta.

Il 18 febbraio 2002, il ricorrente depositava ricorso in cassazione. Affermava, in particolare, che i reati che gli erano stati contestati non avrebbero dovuto essere puniti con la reclusione all'ergastolo.

Con sentenza depositata in cancelleria il 20 gennaio 2003 la Corte di cassazione respingeva il ricorso del ricorrente.

Il 18 luglio 2003, il ricorrente depositava un ricorso straordinario per errore di fatto (articolo 625*bis* del CPP). In esso il ricorrente affermava, tra le altre cose, che la sua condanna alla reclusione all'ergastolo in applicazione delle modifiche legislative introdotte attraverso il decreto-legge n. 431 del 2000 originava una violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione.

Con sentenza del 14 maggio 2004, depositata in cancelleria il 28 ottobre 2004, la Corte di cassazione dichiarava il ricorso straordinario inammissibile. La Cassazione osservava che l'interessato non denunciava degli errori di fatto compiuti dalle giurisdizioni inferiori ma aveva essenzialmente l'obiettivo di rimettere in questione la valutazione in punto di diritto resa dalla medesima Corte di cassazione.

B. La normativa interna rilevante

Il giudizio abbreviato è disciplinato dall'articolo 438 e dagli articoli 441-443 del CPP. Il rito abbreviato si caratterizza per il fatto che la causa può essere definita allo stato degli atti nel corso della udienza preliminare. La domanda può essere depositata, oralmente o per iscritto, fino a quando non siano state presentate le conclusioni dell'udienza preliminare. Nel caso in cui sia accolta la richiesta di rito abbreviato, l'udienza ha luogo in camera di consiglio ed è dedicata alle arringhe delle parti. In linea di principio le parti devono basarsi sui documenti che figurano nel fascicolo della Procura. In caso di condanna, la pena che il giudice determina è diminuita di un terzo. La normativa interna rilevante è descritta nel caso *Hermi c. Italia* ([GC], n. 18114/02, §§ 27-28, 18 ottobre 2006).

La Corte ha fornito una sintesi delle disposizioni che disciplinano il rito abbreviato nella sentenza *Fera c. Italia* (n. 45057/98, 21 aprile 2005). All'epoca dei fatti del caso *Fera*, il giudizio abbreviato non era ammesso per i reati che erano puniti con la reclusione all'ergastolo. In effetti, con sentenza n. 176 del 23 aprile 1991, la Corte costituzionale aveva annullato la disposizione del CPP che prevedeva tale possibilità dal momento che essa oltrepassava la delega dei poteri che il Parlamento aveva conferito al Governo per l'adozione del nuovo codice di procedura penale.

Con la legge n. 479 del 16 dicembre 1999, il Parlamento ha reintrodotta la possibilità che anche gli imputati di crimini che prevedono la condanna all'ergastolo possono beneficiare del giudizio abbreviato. L'articolo 30 di siffatta legge recita:

Articolo 30

“All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

- b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta”.

Il decreto-legge 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore in quello stesso giorno, e convertito in legge n. 4 del 19 gennaio 2001, ha fornito una interpretazione autentica del secondo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 442 del CPP. Esso ha anche aggiunto un terzo paragrafo a siffatta disposizione.

Il Capo III del decreto-legge in questione rubricato “Interpretazione autentica dell'articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo” contiene gli articoli 7 e 8, che recitano:

Articolo 7

“1. Nell’articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l’espressione "pena dell’ergastolo" deve intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno.

2. All’articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo.”

Article 8

“Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato (...) l’imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall’articolo 511 del codice di procedura penale.

Quando per effetto dell’impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all’articolo 7, l’imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest’ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.”

VIOLAZIONI DEDOTTE

Il ricorrente invoca l’articolo 7 della Convenzione e afferma che la sua condanna all’ergastolo abbia violato il principio *nullum crimen sine lege*.

DIRITTO

Il ricorrente sostiene che la sua condanna alla pena della reclusione all’ergastolo abbia violato l’articolo 7 della Convenzione

Tale disposizione recita:

“1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.”

A. L'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento dei ricorsi interni

Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, e sostiene che il ricorrente abbia omesso di sollevare le sue doglianze dinanzi alla Corte di cassazione. Il ricorrente, in effetti, si sarebbe limitato ad affermare che la pena applicabile ai reati che gli erano contestati non era quella della reclusione all'ergastolo.

Il ricorrente si oppone a siffatto punto di vista, ed osserva che nel suo ricorso in cassazione egli aveva contestato la propria condanna all'ergastolo. Tra l'altro, la violazione del principio di legalità delle pene può essere anche rilevata d'ufficio dal giudice. Infine, il ricorrente aggiunge che nel ricorso straordinario per errore di fatto, egli aveva invocato la violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione.

La Corte ricorda che la finalità della regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne è di offrire alle Parti contraenti l'occasione di prevenire o riparare le pretese violazioni prima che queste siano sottoposte agli organi della Convenzione (si veda, tra le tante altre, *Selmouni c. Francia* [GC], n. 25803/94, § 74, CEDH 1999-V, nonché *Remli c. Francia*, sentenza del 23 aprile 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-II, § 33).

Nel quadro del sistema di protezione dei diritti dell'uomo, tale regola deve essere applicata con una qualche elasticità e senza eccessivo formalismo. Contemporaneamente, essa obbliga, in linea di principio, a sollevare dinanzi alle giurisdizioni nazionali appropriate, le doglianze che si intende sollevare in seguito a livello internazionale (si veda, tra le tante altre, *Azinas c. Cipro* [GC], n. 56679/00, § 38, CEDH 2004-III, e *Fressoz et Roire c. Francia* [GC], n. 29183/95, § 37, CEDH 1999-I).

Nel caso in esame le doglianze del ricorrente vertono, essenzialmente, sul fatto della comminazione della pena della condanna dell'ergastolo. Ora, nel suo ricorso in cassazione, fondandosi sulle disposizioni rilevanti del diritto interno, il ricorrente ha sostenuto che siffatta pena non poteva essergli comminata. Inoltre, nel ricorso straordinario per errore di fatto, il ricorrente ha sostenuto che la sua condanna alla reclusione a vita come da modifiche introdotte con il decreto-legge n. 341 del 2000 era in contrasto con gli articoli 6 e 7 della Convenzione.

Alla luce di tali circostanze, la Corte ritiene che il ricorrente abbia sollevato dinanzi alla Corte di Cassazione, almeno in sostanza, le doglianze che egli intendeva sollevare in seguito dinanzi agli organi di Strasburgo, e che abbia fatto un uso normale delle vie di ricorso che gli sono parse efficaci.

Ne segue che l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne avanzata dal Governo non può essere accolta.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) Il ricorrente

Il ricorrente tiene a precisare di avere accettato di essere giudicato secondo la procedura del giudizio abbreviato perché, al momento della sua richiesta, il testo dell'articolo 442 § 2 del CPP prevedeva che, nell'ipotesi di condanna all'ergastolo, la pena sarebbe stata ridotta a trenta anni di reclusione. Il ricorrente aggiunge che questa disposizione era stata usualmente interpretata nel senso che la terminologia "condanna all'ergastolo" riguardava qualsiasi forma di reclusione a vita senza alcuna distinzione tra pene con o senza isolamento diurno.

Tuttavia, in seguito al ricorso in cassazione del Procuratore generale della Repubblica, la pena fissata nella decisione di prima istanza era stata aggravata e trasformata nella reclusione all'ergastolo. Dal momento che ciò ha avuto luogo in base ad una disposizione normativa entrata in vigore nel corso della procedura penale, il ricorrente ritiene di essere stato condannato ad una pena che non era prevista dalla legge al momento in cui costui aveva accettato di essere giudicato secondo il rito abbreviato.

Il ricorrente osserva che l'articolo 442 del CPP ha un effetto diretto sulla misura della sanzione da comminare; ne consegue che nell'ordinamento italiano siffatta disposizione deve essere considerata una norma di diritto penale e non certo una norma procedurale. Inoltre, secondo il ricorrente, nel momento in cui presentava la richiesta di giudizio abbreviato, egli concludeva un vero e proprio accordo con lo Stato con il quale rinunciava ad una parte delle garanzie dell'equo processo ottenendo in cambio, nel caso di condanna, la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione ad anni trenta. Lo Stato, dunque, non ha rispettato tale accordo violando, per giunta, i principi dell'equo processo.

Il ricorrente sottolinea che l'ultima udienza dinanzi al GUP di Roma aveva avuto inizio il 24 novembre 2000 alle ore 10.19. Il GUP aveva pronunciato la sua decisione immediatamente dopo l'udienza. Quello stesso giorno era entrato in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana, il decreto-legge 341 del 2000. Tale periodico è usualmente disponibile solo dal primo pomeriggio. Il ricorrente ne deduce, allora, che quando il GUP ha pronunciato la sua sentenza, il decreto-legge n. 341 del 2000 non era ancora in vigore e non poteva essere conosciuto; le sue disposizioni, pertanto, sono state applicate in modo retroattivo.

Il ricorrente afferma che l'articolo 7 della Convenzione ingloba il principio secondo il quale se la legge in vigore al momento della commissione del reato e le leggi successive dispongono in modo differente, occorre applicare la disciplina normativa più favorevole per l'imputato. Nel caso in esame, il legislatore italiano ha cercato di evitare l'applicazione di

questo principio utilizzando l'espedito di qualificare il decreto-legge n. 341 del 2000 come una legge di interpretazione autentica. Ciò risulta in modo evidente dalle critiche che diversi membri del Parlamento hanno indirizzato nei confronti delle disposizioni incriminate all'epoca della conversione del decreto-legge. Peraltro, qualora si accetti la tesi del Governo secondo la quale l'articolo 442 del CPP sia una norma poco chiara e necessitante di una interpretazione ufficiale, si dovrebbe concludere nel senso della violazione della Convenzione per assenza dei requisiti di accessibilità e di prevedibilità della legge penale.

Per quanto riguarda la facoltà prevista dall'articolo 8 del decreto-legge del 2000 di ritirare la domanda di giudizio abbreviato, il ricorrente osserva che al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge summenzionato, egli era detenuto in un carcere e non ha mai ricevuto alcuna informazione circa tale possibilità. Tra l'altro l'esercizio di tale facoltà non era affatto menzionato nel ricorso in cassazione della Procura della Repubblica. In effetti, il ricorrente, non essendo in alcun modo esperto di procedure giudiziarie, non ha mai avuto una possibilità reale di fare retromarcia relativamente alle sue scelte.

b) Il Governo

Il Governo osserva che disposizioni del codice penale che puniscono i crimini per i quali il ricorrente è stato condannato non hanno ricevuto alcuna modifica dal 2 settembre 1999, data della commissione dei crimini. Più in particolare, siffatta tipologia di crimini erano punibili con la reclusione all'ergastolo con isolamento diurno e la pena applicata dalle giurisdizioni nazionali nel caso in esame non hanno ecceduto tali limiti. Per quanto concerne le disposizioni del CPP, queste non possono essere prese in considerazione, dal momento che "esse non influenzano di certo la persona relativamente al fatto se commettere o meno un crimine". Le regole di procedura, in effetti, sono di norma retroattive dal momento che sono sottoposte al principio *tempus regit actum*; ogni altra diversa conclusione significherebbe accordare una riduzione di pena ogni qual volta si verificasse una abrogazione o una modifica delle disposizioni del CPP. Tra l'altro, la circostanza che, a differenza dell'articolo 6, che si applica alla "materia penale", l'articolo 7 della Convenzione si riferisca alle "infrazioni" dimostra che quest'ultima disposizione riguarda esclusivamente il diritto penale e non le regole di procedura.

Ad ogni buon conto, il Governo afferma che nel caso in esame non si è verificata alcuna applicazione retroattiva delle regole procedurali a danno del ricorrente. In effetti, al momento in cui i crimini furono compiuti (2 settembre 1999), la legge non prevedeva la possibilità di domandare l'applicazione del giudizio abbreviato dal momento che i crimini contestati erano puniti con la pena dell'ergastolo. Siffatta possibilità è stata introdotta solamente con la legge 479 del 16 dicembre 1999.

È senz'altro vero che quando il ricorrente ha introdotto la richiesta di giudizio abbreviato (18 febbraio 2000), l'articolo 442 § 2 del CPP prevedeva che se la pena da applicare era quella della reclusione all'ergastolo, il giudice avrebbe dovuto ridurla alla reclusione ad anni trenta. Questa circostanza, tuttavia, non può in alcun modo ledere i diritti garantiti dalla Convenzione. In effetti, il decreto-legge n. 341 del 2000, che precisa che nell'ambito delle procedure di giudizio abbreviato la reclusione a vita con isolamento diurno doveva essere sostituita dalla reclusione a vita senza isolamento, è entrato in vigore il 24 novembre 2000, sarebbe a dire il giorno della pronuncia della sentenza di condanna in prima istanza. Ovviamente, era più che possibile che il ricorrente restasse all'oscuro dell'esistenza di queste nuove disposizioni. Proprio per fare fronte a siffatta eventualità il legislatore aveva previsto la facoltà per l'imputato di rinunciare al rito abbreviato e di domandare l'applicazione del rito ordinario. Tale facoltà avrebbe dovuto essere esercitata nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 341 del 2000, sarebbe a dire prima del 21 febbraio 2000. Il ricorrente ha avuto dunque tre mesi per ritornare sulla sua decisione di essere giudicato secondo il rito abbreviato, tuttavia egli non si è avvalso di tale facoltà.

Il Governo ricorda allo stesso modo che il 12 gennaio 2001, la Procura della Repubblica aveva depositato ricorso in cassazione richiedendo la condanna del ricorrente all'ergastolo e citando le disposizioni del decreto-legge n. 341 del 2000. Il ricorso della Procura è stato notificato al ricorrente e al suo avvocato; costoro, dunque, non potevano ignorare l'esistenza delle disposizioni normative in questione che, tra l'altro, erano anche state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle leggi italiane.

2. La valutazione della Corte

La Corte nota in primo luogo che le doglianze del ricorrente non vertono esclusivamente sulla pretesa violazione del principio *nulla poena sine lege*, come consacrato dall'articolo 7 della Convenzione, ma riguardano altresì la questione di capire se le disposizioni introdotte con il decreto legge n. 341 del 24 novembre 2000 hanno violato il principio dell'equo processo come garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. Nelle sue parti rilevanti, tale disposizione recita:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.”

La Corte ritiene che, alla luce del complesso delle osservazioni presentate dalle parti, le doglianze pongano delle serie questioni di fatto e di diritto che non possono essere risolte in questa fase e che necessitano di un esame nel merito; nel segue che le doglianze non possono essere dichiarate manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione.

Nessun altro motivo di inammissibilità è stato rilevato

DECISIONE SCOPPOLA c. ITALIA

In conseguenza, conviene porre termine all'applicazione dell'articolo 29 § 3 della Convenzione

Per questi motivi, all'unanimità

Dichiara il resto del ricorso ricevibile.

Sally Dollé
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente